

ORIGINALE



ALLEGATO n. 3
alla delibera di approvazione del

PIANO PARTICOLAREGGIATO
TERMINAL DI FUSINA

(già adottato con delibera di Giunta comunale n. 312/9 maggio 2008, esecutiva dal 23 maggio)

LO STATO AMBIENTALE DEI SUOLI
LE CONDIZIONI URBANISTICHE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO
di cui all'art. 13 delle NTGA della VPRG per la Terraferma (DGRV n. 3905/2004)

IL DIRIGENTE DI AREA

a cura del dott. Turiddo Pugliese
Progettista del piano particolareggiato e responsabile del procedimento

Marzo 2009

Indice

- Le condizioni urbanistiche per l'approvazione del piano
- Stato di avanzamento degli interventi promossi per la caratterizzazione delle aree di pertinenza ai fini della eventuale bonifica

Allegato alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 27/01/2010

CentroDoc



ME465

0260.03.3.0.00.3 - ME465

strumento
Piano Particolareggiato del Terminal di Fusin
elaborato
Fascicoli

fase / rev documento
controdedu / 0 Alleg N3 Lo Stato Ambient
comune di venezia - urbanistica - centro documentazione



LO STATO AMBIENTALE DEI SUOLI

LE CONDIZIONI URBANISTICHE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI FUSINA adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 312 del 9 maggio 2008

In proposito, è stato richiesto uno specifico parere all'Area Progettazione e Gestione Urbanistica della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia a cui gli Uffici competenti hanno dato risposta con il parere tecnico di cui al PG 409829 del 1 ottobre 2008 che così recita:

A riscontro della richiesta di parere in merito all'obbligatorietà della caratterizzazione delle aree interessate dal P.P. del Terminal di Fusina, ai fini dell'approvazione di tale Strumento Urbanistico Attuativo, si evidenzia quanto segue:

- l'area interessata dal P.P. rientra nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Venezia di cui al Decreto Ministero Ambiente del 23 febbraio 2000;
- lo Strumento Urbanistico Generale, cui fare riferimento per la regolamentazione degli interventi edilizi e di trasformazione del territorio, è costituito dalla Variante al P.R.G. per la Terraferma, approvata con D.G.R.V. n. 3905/2004 e n. 2141 /2008;
- l'art. 13 -*"Tutela del patrimonio naturale: la qualità del suolo e le zone di rispetto dei pozzi idrici"*- delle NTGA, che compongono tale Strumento Urbanistico Generale, prescrive, al *comma 13.1*, che gli strumenti urbanistici attuativi, i progetti di opere pubbliche, gli interventi di ristrutturazione edilizia e gli interventi di nuova edificazione, qualora prevedano l'esecuzione di lavori che investano il suolo, non possono essere approvati, assentiti o realizzati se non sono corredati da specifica *Relazione Tecnico-Scientifica* volta a documentare il grado di contaminazione del suolo e a definire l'eventuale riduzione/esclusione della possibilità edificatoria, oppure a definire le eventuali operazioni di bonifica necessarie per realizzare le condizioni di utilizzabilità del suolo stesso.
- il successivo comma 13.2 dello stesso articolo, dispone che la *Relazione Tecnico-Scientifica* sia costituita almeno da:
 - a) i referti delle analisi condotte sul terreno secondo le metodiche e con le garanzie prescritte dalla legislazione vigente in materia;
 - b) l'individuazione dei possibili interventi di confinamento e/o bonifica;
 - c) il progetto delle eventuali specifiche operazioni di confinamento e/o bonifica;
- pur rilevando che le citate norme della Variante al PRG per la Terraferma non richiamano esplicitamente il Piano di Caratterizzazione, sembra di capire che la prevista *Relazione Tecnico-Scientifica* debba avere contenuti simili, anche se meno puntuali e specifici, del *Piano di Caratterizzazione* che, in caso di accertamento di contaminazione del sito, comporta l'obbligo della redazione di uno specifico *Progetto di Bonifica*;
- tale *Relazione Tecnico-Scientifica*, ai sensi del comma 13.3 del citato articolo delle NTGA, "... è esaminata dagli organi competenti in materia ..." che, nel caso di specie, essendo l'area del terminal di Fusina ricompresa nel Sito di



Interesse Nazionale, sono il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione Generale per la Qualità della Vita e la Segreteria Tecnica Accordo di Programma per la Chimica della Regione Veneto Direzione Progetto Venezia.

Va infine considerato che l'unica possibilità di approvare il piano particolareggiato, in assenza della prescritta *Relazione Tecnico-Scientifica*, è costituita dalla condizione prevista dall'art. 13.5 delle NTGA della citata Variante al P.R.G. per la Terraferma, secondo cui gli obblighi sopra richiamati si applicano solo nel caso di siti in cui siano, o siano state, insediate attività caratterizzate dalla produzione di rifiuti speciali.

Tutto ciò premesso si ritiene che qualora la relazione accompagnatoria dello Strumento Urbanistico Attuativo in oggetto, dimostri la sussistenza della condizione di cui al richiamato art. 13.5 delle N.T.G.A. del P.R.G. vigente e cioè che non siano, o non siano state insediate, nel sito interessato dal piano particolareggiato in oggetto, attività caratterizzate dalla produzione di rifiuti speciali, sia sufficientemente cautelativa la prescrizione prevista dall'art. 17 delle NTA che ne fanno parte integrante e che recita:

“In conformità al Decreto Ministero Ambiente del 23 febbraio 2000 relativo alla perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Venezia (SIN), il rilascio di ogni permesso ad edificare per opere di urbanizzazione e /o per nuove edificazioni che interessino l'area compresa nell'ambito del presente piano attuativo dovrà ottemperare alle procedure ed alle prescrizioni del DM 471/1999 e successive modifiche ed integrazioni e del Dlgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni”.

CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI

Nel caso specifico del piano particolareggiato di Fusina si può affermare che è possibile procedere alla sua approvazione per le seguenti motivazioni:

- l'applicabilità dell'art. 13 delle NTGA della Variante al PRG per la Terraferma approvata dalla GR con delibera 3905/2004 al caso in oggetto è confermata dal parere degli Uffici dell'Area Urbanistica che ad esso riferisce l'insieme delle considerazioni;
- il 1° comma dello stesso articolo prescrive che la *Relazione tecnico-scientifica* posta a condizione per l'approvazione del piano abbia contenuti simili, anche se meno puntuali e specifici, del *piano di caratterizzazione* chiesto dal Ministero dell'Ambiente quale condizione per la realizzazione degli interventi da realizzarsi nella zona industriale di Porto Marghera.
- i contenuti della *Relazione tecnico-scientifica* volta a documentare il grado di contaminazione del suolo e a definire l'eventuale riduzione/esclusione della possibilità edificatoria, oppure a definire le eventuali operazioni di bonifica necessarie per realizzare le condizioni di utilizzabilità del suolo stesso possono essere desunti da:
 1. l'esito della campagna d'indagine realizzata nel 1998 su una gran parte delle aree comprese nella conterminazione del piano certificato con provvedimento dell'allora Settore Ambiente – Ecologia n. 229/1999.

La valenza dell'indagine allora realizzata trova conferma nel fatto che la stessa è stata assunta come determinante dell'adempimento previsto dalle NTA dello strumento urbanistico per l'approvazione del piano particolareggiato che, seppur approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 108/2003 è stato successivamente annullato dalla sentenza TAR n. 124/2004.

2. l'esito della caratterizzazione delle aree di pertinenza dell'*esistente campeggio* e delle *attività di rimessaggio*, portata a compimento dai proprietari a metà gennaio 2009;
 3. i risultati della *Indagine Ambientale preliminare del sito facente parte dell'area del nuovo Terminal di Fusina* (realizzata dal Consorzio Venezia Ricerche nell'ottobre 2007 per conto di ASM) il cui esito oggi all'esame di ARPAV dimostrerebbe comunque l'assenza di conterminazione nelle matrici suolo e acque nell'area nella quale si prevede di realizzare il parcheggio scambiatore;
 4. l'esito della caratterizzazione delle aree Ex Alumix che l'Autorità portuale di Venezia – in accordo con Arpav – sta completando il cui campo di indagine comprende anche delle sue porzioni comprese nel perimetro del piano particolareggiato (mappali catastali nn. 140 e 231);
 5. l'esito atteso dalle risultanze del *Piano di investigazione preliminare* (a maglia larga) dei suoli e delle falde dell'ambito territoriale posto fra la zona industriale ed il Naviglio del Brenta che l'ARPAV deve portare a compimento nel breve termine (il cui progetto è già stato approvato in Conferenza dei servizi ministeriale). In proposito torna utile richiamare una nota fornita al Comune in data 13 febbraio 2009, con la quale Arpav precisa che:
 - ad oggi, al fine di procedere con le attività di campo per la caratterizzazione delle zone agricole delle aree comprese nel sito di interesse nazionale VE-PM (ex L. 426/1998 e DMA 23.02.2000), Arpav è in attesa dello svolgimento delle attività di verifica di presenza di ordigni bellici;
 - per i punti di indagine autorizzati nel periodo gennaio – dicembre il completamento delle indagini è previsto per il giugno 2009, per i punti autorizzati nel periodo novembre – marzo il completamento delle indagini è previsto per il maggio 2010;
- l'obbligatorietà della caratterizzazione dello stato dei suoli e delle aree di falda per tutte le aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale;

Ne consegue che:

- le risultanze delle indagini soprarichiamate accertano il grado di contaminazione del suolo e forniscono a sufficienza le indicazioni utili per la definizione degli interventi da realizzarsi per la -se necessaria- riduzione/esclusione della possibilità edificatoria e per la definizione di interventi di bonifica necessarie per la realizzazione delle condizioni di utilizzazione del suolo stesso, così come prescritto come condizione per l'approvazione del piano attuativo dall'art. 13 delle NTGA.
- comunque, nel particolare caso dell'ambito territoriale considerato dal piano particolareggiato Terminal di Fusina, può essere facilmente dimostrato anche che le aree sulle quali insiste il piano particolareggiato presentano le condizioni necessarie per rientrare tra le eccezioni previste alla regola generale specificate al comma 5 dello stesso articolo delle NTGA:

13.5 *Le disposizioni di cui ai precedenti quattro commi si applicano esclusivamente allorché lo strumento urbanistico attuativo interessino, in tutto o in parte, porzioni del territorio*



comunale sulle quali siano o siano state insediate (o, comunque, vi siano o vi siano state svolte) attività produttive o di deposito e/o di discarica dalle quali derivino –normalmente– reflui industriali o residui qualificabili come rifiuti speciali.

Infatti

- l'area di pertinenza del Terminal risulta comunque esterna al perimetro della zona industriale di Porto Marghera e, pertanto, considerata sulla base di quanto previsto dal Master Plan, **potenzialmente interessata solo da fenomeni di inquinamento passivo**;
- il campeggio e le aree di sua diretta pertinenza (circa 131.616 mq) è presente in quella parte del territorio fin dalla fine degli anni 50;
- le aree di ASM (circa 70000 mq) non sono mai state utilizzate tout court e tantomeno a utilizzate a fini industriali;
- le aree bordo fiume sono sempre state utilizzate da attività assimilabili ai *lavori marittimi* e, in quanto tali, facilmente riconoscibili come non inquinanti del suolo o delle acque;
- le aree di Punta Fusina, storicamente usate a fini urbani (rappresentanze e terminal interscambio tram/acqua).

A maggior tutela del problema comunque, parimenti a quanto sempre fatto per piani simili in zone non industriali, l'art. 17 NTA, 5^a comma del Piano Particolareggiato del Terminal di Fusina prevede che:









In conformità al Decreto ministero Ambiente del 23 febbraio 2000 relativo alla perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Venezia (SIN), il rilascio di ogni permesso ad edificare per opere di urbanizzazione e /o per nuove edificazioni che interessi l'area compresa nell'ambito del presente piano attuativo dovrà ottemperare alle procedure ed alle prescrizioni del DM 471/1999 e successive modifiche ed integrazioni e del Dlgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.




COMUNE DI VENEZIA

Sito di Interesse Nazionale "Venezia-Porto Marghera"

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEI SITI - AREA TERMINAL FUSINA

-  perimetrazione zona industriale (EX VPRG)
-  perimetrazione SIN "Venezia-Porto Marghera" (D.M. 23/02/2000)
-  perimetrazione area "Terminal Fusina"
-  indagine preliminare realizzata
-  caratterizzazione in itinere (APV)
-  caratterizzazione in itinere (arpav)
-  caratterizzazione approvata
-  ambito certificato da Provincia e Comune di Venezia



Comune di Venezia
Dipartimento Politiche Territoriali
Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia
Area Pianificazione Strategica
Servizio Pianificazione Ambientale



Venezia, - 1 OTT. 2008

Protocollo n. 409829



Dipartimento Politiche
Territoriali

All'arch. Turiddo Pugliese
Dirigente Area Pianificazione Strategica

Direzione Sviluppo del
Territorio ed Edilizia

Oggetto: Piano Particolareggiato relativo al Terminal di Fusina per
l'interscambio terra-acqua.
Condizioni urbanistiche per l'approvazione dello Strumento
Urbanistico Attuativo.

Il dirigente di area:
Progettazione e Gestione
Urbanistica
Arch. Oscar Giroto

A riscontro della richiesta di parere in merito all'obbligatorietà della caratterizzazione delle aree interessate dal P.P. del Terminal di Fusina, ai fini dell'approvazione di tale Strumento Urbanistico Attuativo, si evidenzia quanto segue:

- l'area interessata dal P.P. rientra nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Venezia di cui al Decreto Ministero Ambiente del 23 febbraio 2000;
- lo Strumento Urbanistico Generale, cui fare riferimento per la regolamentazione degli interventi edilizi e di trasformazione del territorio, è costituito dalla Variante al P.R.G. per la Terraferma, approvata con D.G.R.V. n. 3905/2004 e n. 2141 /2008;
- l'art. 13 -"Tutela del patrimonio naturale: la qualità del suolo e le zone di rispetto dei pozzi idrici"- delle NTGA, che compongono tale Strumento Urbanistico Generale, prescrive, al comma 13.1, che gli strumenti urbanistici attuativi, i progetti di opere pubbliche, gli interventi di ristrutturazione edilizia e gli interventi di nuova edificazione, qualora prevedano l'esecuzione di lavori che investano il suolo, non possono essere approvati, assentiti o realizzati se non sono corredati da specifica "relazione tecnico-scientifica" volta a documentare il grado di contaminazione del suolo e a definire l'eventuale riduzione/esclusione della possibilità edificatoria, oppure a definire le eventuali operazioni di bonifica necessarie per realizzare le condizioni di utilizzabilità del suolo stesso.
- il successivo comma 13.2 dello stesso articolo, dispone che la relazione tecnico-scientifica sia costituita almeno da:
 - a) i referti delle analisi condotte sul terreno secondo le metodiche e con le garanzie prescritte dalla legislazione vigente in materia;
 - b) l'individuazione dei possibili interventi di confinamento e/o bonifica;
 - c) il progetto delle eventuali specifiche operazioni di confinamento e/o bonifica;
- pur rilevando che le citate norme della Variante al PRG per la Terraferma non richiamano esplicitamente il Piano di Caratterizzazione, sembra di capire che la prevista "relazione tecnico-scientifica" debba avere contenuti simili, anche se meno puntuali e specifici, del Piano di Caratterizzazione

Sede di Mestre
Via Ulloa n. 1
30175 Marghera (VE)
Tel. 041 274.9146
Fax 041 274.9149
Indirizzo e-mail:
[redacted]

Sede di Venezia
Cannaregio 2396 - S. Fosca
30174 Venezia
tel. 041 274.9146
fax 041 274.7161
Indirizzo e-mail:
[redacted]




che, in caso di accertamento di contaminazione del sito, comporta l'obbligo della redazione di uno specifico Progetto di Bonifica;

- tale "relazione tecnico-scientifica", ai sensi del comma 13.3 del citato articolo delle NTGA, "...è esaminata dagli organi competenti in materia ..." che, nel caso di specie, essendo l'area del terminal di Fusina ricompresa nel Sito di Interesse Nazionale, sono il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione Generale per la Qualità della Vita e la Segreteria Tecnica Accordo di Programma per la Chimica della Regione Veneto Direzione Progetto Venezia.

Va infine considerato che l'unica possibilità di approvare il P.P., in assenza della prescritta "relazione tecnico-scientifica", è costituita dalla condizione prevista dall'art. 13.5 delle NTGA della citata Variante al P.R.G. per la Terraferma, secondo cui gli obblighi sopra richiamati si applicano solo nel caso di siti in cui siano, o siano state, insediate attività caratterizzate dalla produzione di rifiuti speciali.

Tutto ciò premesso si ritiene che qualora la relazione accompagnatoria dello Strumento Urbanistico Attuativo in oggetto, dimostri la sussistenza della condizione di cui al richiamato art. 13.5 delle N.T.G.A. del P.R.G. vigente e cioè che non siano, o non siano state insediate, nel sito interessato dal P.P. in oggetto, attività caratterizzate dalla produzione di rifiuti speciali, sia sufficientemente cautelativa la prescrizione prevista dall'art. 17 delle NTA che ne fanno parte integrante e che recita: *"In conformità al Decreto Ministero Ambiente del 23 febbraio 2000 relativo alla perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Venezia (SIN), il rilascio di ogni permesso ad edificare per opere di urbanizzazione e /o per nuove edificazioni che interessano l'area compresa nell'ambito del presente piano attuativo dovrà ottemperare alle procedure ed alle prescrizioni del DM 471/1999 e successive modifiche ed integrazioni e del Dlgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni"*.

Il Dirigente di Area
Progettazione e Gestione
Arch. Os





SCHEDA

LO STATO AMBIENTALE DEI SUOLI in relazione a quanto prescritto dall'art. 13 delle NTGA della VPRG per la Terraferma (DGRV n. 3905/2004)

INTERVENTI PROMOSSI PER LA CARATTERIZZAZIONE DELL'AREE DI PERTINENZA AI FINI DELLA EVENTUALE BONIFICA

L'ATTUALE SITUAZIONE

Relativamente agli interventi in atto per la caratterizzazione delle aree sulle quali insiste il piano particolareggiato va considerato che:

- l'area di pertinenza del Terminal è compresa nel Sito di interesse nazionale di Venezia (Ministero Ambiente Decreto 23 febbraio 2000) e conseguentemente considerata nella progettazione dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza tramite opere di marginamento in corso di definizione;
- l'area di pertinenza del Terminal risulta comunque esterna al perimetro della zona industriale di Porto Marghera e, pertanto, considerata sulla base di quanto previsto dal Master Plan approvato dalla Regione Veneto, **potenzialmente interessata solo da fenomeni di inquinamento passivo**. Proprio sulla base di questo presupposto la stessa area è compresa nel perimetro delle aree incluse nel *Piano di investigazione preliminare* (a maglia larga) dei suoli e delle falde dell'ambito territoriale posto fra la zona industriale ed il Naviglio del Brenta che l'ARPAV sta predisponendo;
- l'area di pertinenza del Terminal è oggi gravata da procedimento di caratterizzazione/bonifica avanti la Conferenza di Servizi presieduta dal Ministero dell'Ambiente il quale ha più volte ribadito l'obbligo a procedere da parte dei soggetti proprietari delle aree interessate in quanto ritenuti comunque obbligati – anche in assenza di specifici accertamenti in ordine allo svolgimento di attività potenzialmente inquinanti ai sensi del DM 16.05.1989 (e successive modifiche) sulle aree medesime. Obbligo al quale i proprietari delle aree interessate stanno comunque facendo fronte;

A queste premesse vanno comunque riferite le indagini, e gli esiti delle stesse, sottorichiamate:

1. La certificazione n. 229/1999


Una parte delle aree considerate dal piano particolareggiato è stata comunque già *caratterizzata* (con esito sostanzialmente positivo) ai fini di possibili interventi di trasformazione urbanistica, così come certifica il provvedimento n. 229 /1999 rilasciato dall'allora Settore Ambiente – Ecologia che nel merito dell'indagine ambientale suolo e sottosuolo sottoposta a valutazione esprimeva il sottostante parere:

- *al non doversi procedere ad intervento di bonifica del suolo in quanto i risultati analitici evidenziano il rispetto dei valori tabellari delle "Linee Guida per interventi di bonifica dei terreni contaminati" della normativa piemontese, rimanendo nella quasi totalità dei casi al disotto dei limiti per il "suolo destinato ad uso agricolo – residenziale"*.
- *si è altresì riscontrato che in due punti (sondaggio sub area 1 –A01 "terreno di riporto" e sondaggio sub area 2 – B06 "terreno naturale") si è avuto un superamento dei limiti tabellari definiti per il "suolo destinato ad usi industriale" dalla normativa citata. Si rileva pertanto la necessità di delimitare le aree contaminate ed asportare il terreno, nonché di*

effettuare analisi di riscontro sulle pareti e sul fondo dello scavo per verificare l'asporto di tutto il materiale inquinato; rispettando la seguente prescrizione:

- che i terreni circostanti i sondaggi sub area 1 – A01 “terreno di riporto” e sub area 2 – B06 “terreno naturale” dovranno essere asportati e smaltiti fino al raggiungimento di uno strato non contaminato per il quale si abbia il rispetto delle “Linee Guida per interventi di bonifica dei terreni contaminati” della normativa piemontese”, da verificarsi tramite analisi sulle pareti e sul fondo dello scavo.

Una certificazione positiva dell'area ai fini della sua utilizzazione perché realizzata secondo la normativa allora vigente e rispondente alle indicazioni fornite dalla Conferenza di Servizi Decisoria che consideravano che la ... restituzione dell'area agli usi legittimi è subordinata agli adempimenti relativi alle acque di falda, prendendo atto della certificazione rilasciata dalla Provincia di Venezia per i suoli;



È comunque doveroso segnalare come tra gli addetti ai lavori sia sostanzialmente condivisa l'opinione che le indagini condotte nel 1998 differiscono notevolmente da quanto definito in materia dagli Enti con il "Protocollo di caratterizzazione ai sensi del Dm 471": in ragione della profondità e metodologia di campionamento, metodiche analitiche e numero di parametri determinati; peso atto inoltre che non risultano analisi volte ad accertare la qualità delle acque sotterranee.

Alla luce di queste considerazioni, ancora in data 7 aprile 2006 (prot. 149818), sollecitato in materia dagli incaricati della progettazione del piano particolareggiato, il Servizio Pianificazione ambientale del Comune sottolineava che, in materia di inquinamento del suolo, l'area del Terminal di Fusina potesse essere suddivisa per ambiti distinti:

- area *Terminal Fusina*
- area di pertinenza dell'*esistente campeggio e attività di rimessaggio*;
- *zone agricole comprese nel sito di interesse nazionale*;

Il perimetro dell'area di riferimento del piano particolareggiato considera anche aree (Punta Fusina) di proprietà di Pubbliche Amministrazioni (in particolare Comune e Provincia) per le quali –stanti gli accordi formali in essere tra Ministero dell'Ambiente e Amministrazione- la caratterizzazione, l'eventuale bonifica e gli interventi di marginamento ai fini del disinquinamento delle acque di falda sono oggetto di una trattativa diretta al Ministero dell'Ambiente.

2. Le aree del Campeggio e del Rimessaggio


Per quanto fosse ragionevole pensare che il procedimento di caratterizzazione/bonifica delle aree di pertinenza dell'*esistente campeggio* e delle *attività di rimessaggio* potesse esaurirsi con l'investigazione preliminare condotta dall'ARPAV, quanto meno per quanto concerne i suoli, i proprietari delle stesse hanno comunque ritenuto opportuno di procedere alla loro caratterizzazione in coerenza con le indicazioni del Ministero dell'Ambiente;

A settembre 2008, la società Fusina Terminal, proprietaria del compendio di riferimento, dopo un pesante contraddittorio sulle procedure da seguire per la caratterizzazione del compendio, dando risposta alle continue sollecitazioni della Conferenza dei Servizi Istruttoria, ha alla fine avviato le indagini sul campo (sia dei suoli che delle falde) adottando come riferimento le procedure indicate dal Ministero dell'Ambiente.

In proposito, lo scorso ottobre 2008, i proprietari delle aree e ARPAV hanno siglato uno specifico Protocollo operativo per le procedure di validazione dei dati analitici rilevati per i piani di caratterizzazione (compresa le indagini sulle acque di falda prescritte dal Ministero dell'Ambiente) portati a compimento nella prima metà di gennaio 2009. Attualmente, i dati rilevati sono all'esame di ARPAV per la loro validazione che ipotizza di chiudere l'istanza entro fine marzo 2009..

3. Le aree del Parcheggio scambiatore di ASM

Per le aree sulle quali l'ASM Azienda speciale della Mobilità –azienda partecipata dal Comune per il 100%- intende realizzare il parcheggio scambiatore a raso per 60 posti autobus (circa 206 posti auto equivalenti) utilizzando in proposito finanziamenti pubblici, il Ministero dell'Ambiente, al quale fanno capo i procedimenti di bonifica del SIN, a fronte delle





risultanze analitiche acquisite ancora nel 1998, ha richiesto l'integrazione del piano di caratterizzazione ai sensi del Dm 471/99 e pertanto il procedere alle integrazioni analitiche ritenute opportune dagli Enti.

Ancora nel novembre 2007, la proprietà ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente i risultati della *Indagine Ambientale preliminare del sito facente parte dell'area del nuovo Terminal di Fusina* (realizzata dal Consorzio Venezia Ricerche nell'ottobre 2007) il cui esito attualmente all'esame di ARPAV dimostrerebbe comunque l'assenza di contaminazione nelle matrici suolo e acque nell'area nella quale si prevede di realizzare il parcheggio scambiatore.

L'area in questione – che ASM Azienda speciale della Mobilità, nel 1996, ha acquistato per conto dell'Amministrazione comunale, in ordine ad accordi formalmente assunti con delibera amministrativa- è attualmente oggetto di una trattativa d'acquisto che l'Amministrazione promuove date le finalità pubbliche del parcheggio a raso per 60 posti autobus che si intende realizzare nelle aree di riferimento.

4. Le aree EX ALUMIX

La caratterizzazione delle aree Ex Alumix comprese nel perimetro del piano attuativo (mappali catastali nn. 140 e 231) è realizzata dall'Autorità portuale di Venezia –in accordo con Arpav – nell'ambito della più vasta azione di caratterizzazione dell'area dismessa ex Sava Fu.

5. Le aree agricole di competenza ARPAV

Relativamente alle Zone Agricole comprese nel sito di interesse nazionale VE-PM (ex L. 426/1998 e DMA 23.02.2000) per la quale ARPAV è incaricata di realizzare uno specifico *Piano di investigazione preliminare* (a maglia larga) dei suoli e delle falde dell'ambito territoriale posto fra la zona industriale ed il Naviglio del Brenta che l'ARPAV deve portare a compimento nel breve termine (il cui progetto è già stato approvato in Conferenza dei servizi ministeriale), torna utile richiamare una nota fornita al Comune in data 13 febbraio 2009, con la quale lo stesso Ente precisa che:

- ad oggi, al fine di procedere con le attività di campo per la caratterizzazione delle zone agricole delle aree comprese nel sito di interesse, Arpav è in attesa dello svolgimento delle attività di verifica di presenza di presenza ordigni bellici;
- per i punti di indagine autorizzati nel periodo gennaio – dicembre il completamento delle indagini è previsto per il giugno 2009, per i punti autorizzati nel periodo novembre – marzo il completamento delle indagini è previsto per il maggio 2010.

Si ritiene che la presa d'atto da parte degli organi competenti dei risultati prodotti nell'ambito delle indagini ambientali condotte dai soggetti insediati, ovvero, dalle risultanze del piano di investigazione prodotto da ARPAV qualora non vi siano evidenze di contaminazione, possa supportare lo svincolo delle aree interessate dalla perimetrazione del SIN di Venezia – Porto Marghera. Ciò consentirebbe anche l'arretramento delle opere di marginamento in programma che verrebbero a confliggere con gli interventi per la realizzazione del terminal a cui rimanda il piano particolareggiato.

2. alla presente si allega una planimetria ed una tabella riassuntiva che riportano l'ubicazione, il codice identificativo e le coordinate geografiche espresse in GB fuso ovest dei punti di indagine previsti dalla caratterizzazione in prossimità dell'area indicata;
3. per i punti di indagine autorizzati nel periodo gennaio-dicembre il completamento delle indagini è previsto per il giugno 2009, per i punti autorizzati nel periodo novembre-marzo il completamento delle indagini è previsto per maggio 2010.

Venezia-Mestre, 13 FEB 2009

Prot. n.: 18697/09

Comune di Venezia

 Direzione Sviluppo del

 Territorio ed Edilizia

 San Polo n. 1296

 30125 - VENEZIA

 alla c.a. Turido Pugliese

 Fax 0412446032

COMUNE DI VENEZIA

 PC/2009/0099224 del 05/02/2009 ore 15,28

 M. A. R. P.

455 - Università degli Studi - Università Venezia

Il Dirigente del Servizio

 Ing Franco MAZZETTO

Oggetto: Terminal di interscambio Fusina

Con riferimento alla nota del Comune di Venezia pari oggetto, acquisita da ARPAV con prot. 3332 del 13 gennaio 2009, con la quale l'Amministrazione Comunale chiede per le aree "Punta Fusina - Terminal Fusina":

1. lo stato di avanzamento delle iniziative di ARPAV in atto per la caratterizzazione delle Zone agricole delle aree comprese nel sito di interesse nazionale VE - PM (ex L. 426/98 e DMA 23.02.2000);
2. la localizzazione dei punti di indagine previsti dalla caratterizzazione in prossimità dell'area indicata;
3. La tempistica attesa per il completamento delle indagini.

Si rappresenta quanto segue:

1. ad oggi, al fine di procedere con la attività di campo per la caratterizzazione delle Zone agricole delle aree comprese nel sito di interesse nazionale VE - PM (ex L. 426/98 e DMA 23.02.2000), ARPAV è in attesa dello svolgimento delle attività di verifica di pre-senza ordigni bellici;

